



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre, 16
32033 Lamon
cod. fiscale 00204380257

Ordinanza del Sindaco n. 86 del 30-12-2016

Oggetto: Divieto di utilizzo e lancio di fuochi d'artificio, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di ogni genere, dell'accensione di fuochi all'aperto e dell'utilizzo di materiale atto all'innesco di fuochi in prossimità delle aree boschive e in presenza di sterpaglie.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo delle festività di fine anno, è sempre più diffusa la consuetudine di effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

DATO ATTO della situazione di eccezionale siccità nei boschi e nei prati pascoli, causa la mancanza di significative precipitazioni piovose e nevose, come da comunicazione in data 19/12/2016 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Regione Veneto con cui è **stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi**;

TENUTO CONTO, altresì, che il periodo delle festività natalizie è caratterizzato da una diffusa presenza di turisti anche in zone esterne ai centri abitati e che il lancio di fuochi d'artificio, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di ogni genere, l'accensione di fuochi all'aperto e l'utilizzo di materiale atto all'innesco di fuochi in prossimità delle aree boschive e in presenza di sterpaglie, potrebbero dar luogo ad incendi;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTA la legge 24/11/1981 n.689 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Dalle 00:00 del 31 Dicembre 2016 alle 24:00 del 1° Gennaio 2017

Sono vietati l'utilizzo e lancio di fuochi d'artificio, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di ogni genere, l'accensione di fuochi all'aperto e l'utilizzo di materiale atto all'innesco di fuochi in prossimità delle aree boschive e in presenza di sterpaglie.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dall'art. 703 del Codice Penale e dalla legislazione statale vigente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con oblazione in via breve ai sensi della Legge 689/1981.

All'accertamento della violazione, consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge 689/1981.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Belluno per quanto di competenza.

La presente ordinanza viene inoltre trasmessa a:

- Squadra Protezione Civile Lamon;
- Comando Compagnia Carabinieri Feltre;
- Comando Stazione Carabinieri Lamon;
- Comando Stazione Forestale Fonzaso;

- Corpo Polizia Provinciale Belluno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Belluno.

Si attende tuttavia che, il rispetto della presente ordinanza sia garantito anche da una convinta adesione individuale e collettiva e che prevalga il senso di responsabilità di fronte al reale pericolo di incendi determinato dalla persistente e anomala siccità.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione all'Albo on-line.



IL SINDACO
Vania MALACARNE

Vania Malacarne